

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

tecniche di redazione e casi pratici

MONITORAGGIO STATISTICO MINISTERO 2019

accordi di composizione omologati: **28%**

piani del consumatore omologati: **23%**

liquidazioni del patrimonio aperte: **66%**



Avv. Alvisè Cecchinato
www.cecchinatogegeremiaavvocati.com

S. EDOARDO

nato il 21.3.63 (57 anni)

coniugato con C. Maria Grazia

figli Francesco e Riccardo maggiorenni residenti altrove

fino al 19.12.17: accomandatario della S. s.a.s. (90%)

attualmente: lavoratore subordinato



DEBITI:

€ 442.097,14

PATRIMONIO:

busta paga

DEBITI:

€ 442.097,14

- banche: NO
- fornitori: NO
- dipendenti: NO
- erario: SI' (AdE, INPS, INAIL, Comune)

PATRIMONIO:

- immobili: NO
- mobili registrati: NO
- mobili: NO
- retribuzione: SÌ



(€ 1.350 netti/mese)

*“La mia situazione di sovraindebitamento deriva esclusivamente dalla insolvenza della società, di cui ero socio accomandatario e quindi amministratore e quindi responsabile. La causa della insolvenza della società e quindi dei miei problemi è stata la diminuzione del lavoro ... Fin che ho avuto i dipendenti li ho sempre pagati, fino all’ultimo centesimo ... Con la banca, ho saldato tutta l’esposizione ... Il debito con gli enti si riferisce a tasse e contributi personali e della società (per i dipendenti ho pagato tutto); **ad un certo punto non ho pagato le tasse perchè non avevo liquidità: quello che incassavo bastava a malapena per tirare avanti** (sino al 2016 mia moglie era casalinga, ero solo io a guadagnare per me e per lei). Nei primi mesi del 2017 praticamente la società non fatturava più nulla. Sul c/c della società non c’erano più soldi, ed è uno dei motivi che mi ha indotto a gettare la spugna. Ad aprile del 2017 ero riuscito a trovare un piccolo reddito facendo l’autista nella raccolta e consegna del latte, che mi serviva appena per vivere”*

- 15.11.19: istanza all'OCC

“interruzione” (problema ... compenso)

“sospensione” (problema ... riforma)

- 12.6.20: bozza ricorso e documenti

- 31.7.20: consegna relazione particolareggiata

- 6.8.20: deposito ricorso liquidazione

- 29.9.20: decreto apertura liquidazione (r.g. “ldp” n. 5/20)

UN SUCCESSO ?

L'“INTERRUZIONE”

**contestazione
del preventivo:**

COMUNICAZIONE AL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 D.M. 202/2014

A seguito della richiesta dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento, quale ausilio ai fini della proposizione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ex L. 3/12 e ss.mm.ii., pervenuta in data 15/11/2019 (prot. n. 23/2019) da parte di Simoncioni Edoardo,

l'Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone

comunica:

complessità della procedura: medio

polizza assicurativa dell'Organismo: Lloyd's London n. 1907614

preventivo dei costi: € 15.050,00 oltre accessori, rimborso forfettario delle spese generali e spese vive documentate e quindi € 21790,83.= oltre spese vive documentate.

Si precisa che detto importo è calcolato, sulla base delle informazioni fornite dalla parte debitrice, ai sensi dell'art. 16 D.M. 202/2014 e richiamato D.M. 30/2012 ed è comprensivo del compenso spettante al Gestore della crisi nominato e della quota di spettanza dell'Organismo. Sono salve le modifiche, all'esito del primo incontro con il Gestore, eventualmente da concordare per iscritto e, comunque, all'esito della procedura giudiziaria promossa, previa valutazione degli elementi di cui all'art. 15 D.M. 2020/2014. In caso di declaratoria di inammissibilità della pronosta di accordo o del piano del consumatore o del ricorso per

soluzione:

accordo sul compenso (n.b.: adesione del Gestore, autorizzazione dell'OCC)

riflessione:

d.m. 202/14 da rivedere Capo III, Sezione II, art. 16 e art. 18

Capo III Determinazione dei compensi

Sezione II - Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi - Art. 16 Parametri.

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Sezione III - Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio - Art. 18 Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

CONTENUTO RELAZIONI

ACCORDO COMPOSIZIONE

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

PIANO CONSUMATORE

Art. 15 C. 6
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 9 C. 3 bis
Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 15 C. 6
verifica veridicità dati proposta e documenti **INCONFERENTE**

Art. 14 ter C. 2 > Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6
attestazione fattibilità proposta **INCONFERENTE**

Art. 7 C. 1
attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia **INCONFERENTE**

Art. 14 ter C. 3
Alla domanda sono altresì allegatiuna **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

CONFRONTO RELAZIONI "PARTICOLAREGGIATE"

PIANO CONSUMATORE

Art. 9

Comma 3 bis

Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter

Comma 3

Alla domanda sono altresì allegatiuna relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

RELAZIONE OCC

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Art. 14 ter C. 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) [a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo], puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 [2. Unitamente devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia].

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

n.b: Art. 14 ter C. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

n.b: Art. 14 quinquies C. 1. 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

RELAZIONE OCC

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 9

1. La proposta di accordo la proposta di piano del consumatore 2. Unitamente devono essere depositati l'**elenco di** tutti i **creditori**, con l'indicazione delle **somme dovute**, di tutti i **beni del debitore** e degli **eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**, corredati delle **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni** e dell'**attestazione sulla fattibilita'** del piano, nonche' l'elenco delle **spese correnti necessarie al sostentamento** suo e della sua famiglia, previa indicazione della **composizione del nucleo familiare** corredata del **certificato dello stato di famiglia**

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le **scritture contabili** degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) **l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**
- b) **l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**
- c) **il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;**
- d) **l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**
- e) **il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti

LA “SOSPENSIONE”

attesa
della riforma:

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

artt. 268 e ss.



ampliamento ambito



- **istanza** (art. 268): non solo il debitore, anche creditori (un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e anche p.m. (quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, il pubblico ministero)
- **esdebitazione** (art 282): non solo persone fisiche, senza necessità di richiesta (di diritto, a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto; ferme le preclusioni di cui all'art. 280, c. 1, lettera a) <condanna per delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa>, e, per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, c. 1) <precedente esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o per due volte; se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode>

soluzione:

informativa, e presa d'atto della volontà

riflessione:

art. 390 c. 1 CCII ingiusto (incostituzionale ?), quanto alla liquidazione

UN SUCCESSO ?

- 29.9.20 decreto apertura liquidazione (r.g. “ldp” n. 5/20)

• **precisa** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

→ **però:**
non c'erano
esecuzioni pendenti
(creditore, ora, uno
solo: Agente
Riscossione)

• **precisa** che è escluso dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale la somma mensile di € 1.200,00 (per 12 mensilità) di quanto percepito dall'attività lavorativa svolta;

→ **dunque:**

escluso dalla liquidazione: € 1.200 di 12 mensilità
appreso alla liquidazione: € 150 x 12 + € 1.350 13^;

= € 3.150 l'anno

= € 12.600 nel quadriennio

- (non prima del) **30.9.24** (art. 14 nonies c. 5) **chiusura liquidazione ?**

- (entro il) **30.9.25** (art. 14 terdecies c. 4) **ricorso esdebitazione ?**

ATTIVITA' DEL "GESTORE"

- 12.6.20: bozza ricorso e documenti
- 31.7.20: consegna relazione particolareggiata

>>> poco da scrivere

- **relazione base**: verifica veridicità dati e documenti e attestazione fattibilità piano di cui all'art. 15 c. 6 fanno riferimento ad una proposta
- **relazione particolareggiata**: la lettera a) (*cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni*), la lettera b) (*ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte*) e la lettera c) (*solvibilità negli ultimi cinque anni*) di cui all'art. 14 ter c. 3 fanno riferimento al debitore persona fisica

ATTIVITA' DEL "LIQUIDATORE"

- 29.9.20: decreto apertura liquidazione
- 30.9.24 (non prima del): chiusura liquidazione

>>> poco da fare

- **formalità di pubblicazione e trascrizione** (art. 14 quinquies comma 2 lettere c)-d) e **attività di presa in possesso** (lettera e): FATTO
- **inventario dei beni da liquidare, verifica dell'elenco dei creditori e comunicazione ai creditori e agli altri titolari di diritti** (art. 14 sexies): FATTO
- **formazione dello stato passivo** (art. 14 octies): TRA POCO
- **formazione del programma di liquidazione** (art. 14 nonies primo comma) ?
- **esecuzione del programma di liquidazione** (art. 14 nonies secondo comma) ?
- **azioni per conseguire i beni e e per recuperare i crediti** (art. 14 decies) ?

dal punto di vista di S. Edoardo

COSTO AVVOCATO RICORSO LIQUIDAZIONE

COSTO OCC "GESTORE"

COSTO OCC "LIQUIDATORE"

"PRELIEVO" COME DA DECRETO

escluso dalla liquidazione: € 1.200 di 12 mensilità / appreso alla liquidazione: € 150 x 12 + € 1.350 13^; = € 3.150 l'anno / = € 12.600 nel quadriennio

COSTO AVVOCATO RICORSO ESDEBITAZIONE

ESDEBITAZIONE SÌ, O

ESDEBITAZIONE NO ?

Art. 14 novies - Liquidazione

comma 5: Accertata la **completa esecuzione** del programma di liquidazione e, comunque, **non prima del decorso del termine di quattro anni** (NO MENO) dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la **chiusura** della procedura.

Art. 14-terdecies - Esdebitazione

Il debitore **persona fisica** (NO SOCIETA' O ENTI) e' ammesso al **beneficio della liberazione dei debiti residui** nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti

comma 1: L'esdebitazione è ammessa a condizione che: a) f) (n. 6 condizioni soggettive inerenti la procedura)

comma 2: L'esdebitazione e' esclusa: a) b) (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura)

comma 3: L'esdebitazione non opera: a) b) (n. 2 esclusioni oggettive determinati crediti per loro natura)

comma 5: Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile se risulta: a) b) (n. 2 ipotesi)

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE

Art. 14-terdecies comma 4

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (= termine di decadenza), sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 (= condizioni soggettive inerenti la procedura e anteriori ad essa), **dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.**

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 1

Art. 14-terdecies comma 1 (n. 5 condizioni soggettive inerenti la procedura, formulate positivamente, **è ammessa**)

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

CONDIZIONI DELLA ESDEBITAZIONE COMMA 2

Art. 14-terdecies comma 2 (n. 2 condizioni soggettive anteriori alla procedura, formulate negativamente, e' esclusa);

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;

(= SUSSISTENZA DI MERITEVOLEZZA)

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

(= ASSENZA DI FRODE)

ESCLUSIONI OGGETTIVE

(DI DETERMINATI CREDITI, PER LA LORO NATURA)

Art. 14-terdecies comma 3 - L'esdebitazione **non opera**:

- a) per i debiti derivanti da **obblighi di mantenimento e alimentari**;
- b) per i debiti da **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**, nonché per le **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti**;
- c) per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati **successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi**.

IPOSTESI DI REVOCA

Art. 14-terdecies comma 5 - Il provvedimento di esdebitazione **e' revocabile** in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b) (ossia: *b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*)

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.